

## CONTRATTO DI APPALTO DI FORNITURA TRA

**Istituto di Radioastronomia**, sede di Bologna, struttura territoriale dell'I.N.A.F. – Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in via Gobetti 101 del Comune di Bologna (provincia di Bologna), C.A.P. 40129, Partita IVA 06895721006 Codice Fiscale 97220210583 (di seguito Amministrazione Committente), nella persona del suo Direttore Dott.ssa Tiziana Venturi, nata a Bologna il 25 gennaio 1961, Codice Fiscale - VNTTZN61A65A944G, domiciliata per la sua carica presso la sede della predetta struttura territoriale

E

La Ditta **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.r.l.** con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXX (XX) – via XXXXXXXXXXXXXXXX n.XXX – C.F. e P.I. XXXXXXXXXXXXXXXX, nella persona di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXX (XX) il XX xxxxxxxxxxxx XXXX, C.F. - XXXXXXXXXXXXXXXX nella sua qualità di Titolare e/o Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito Ditta Affidataria)

### PREMESSO CHE

- con la Determinazione a Contrarre nr. 326 del 07 ottobre 2020, questa Amministrazione ha autorizzato, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 D. lgs. 50/2016 s.m.i., l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento della fornitura dei "pannelli riflettenti per lo specchio primario, quale parte del Sistema di Superficie Attiva, della antenna parabolica diametro 32 metri di Medicina (BO)", per un importo complessivo posto a base d'asta, soggetto al ribasso di Euro 790.000,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data XX xxxxxxxx 2020 veniva pubblicato il bando in forma integrale sul Supplemento della GUUE e successivamente, nei termini di legge previsti, sul sito dedicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per estratto sulla GURI e su due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani a rilevanza locale;
- contestualmente alla pubblicazione del bando sulla GUUE, in data XX xxxxxxxx 2020 veniva resa disponibile la documentazione di gara integrale sulla Piattaforma Telematica INAF-U-Buy e sul profilo del committente INAF-Istituto di Radioastronomia;
- in data XX xxxxxxxx 2020 scadevano i termini per la presentazione delle offerte;
- con la Determinazione nr. XXX del XX xxxxxxxx 2020 viene individuata e nominata la Commissione di Gara per la valutazione delle offerte pervenute;
- con il verbale nr. X del XX xxxxxxxx 2020, la Commissione di Gara all'uopo nominato ha redatto la graduatoria provvisoria ed il RUP ha dichiarato la Ditta Affidataria quale aggiudicatario provvisorio della procedura aperta;
- con la Determinazione di Aggiudicazione Definitiva nr. XX del XX xxxxxxxx 2020, questa Amministrazione, ha approvato la regolarità e legittimità della intera procedura disponendo l'aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Affidataria;

- si è conclusa con esito positivo la verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. lgs. 50/2016 s.m.i., così che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il provvedimento di Aggiudicazione Definitiva ha acquisito efficacia;
- in data XX xxxxxxxxxxxx 2020 prot. nr. XXX/2020 ai sensi dell'art. 79, comma 5 lett a) del D. lgs. 50/2016 s.m.i., è stata inviata, l'ultima comunicazione del provvedimento di Aggiudicazione Definitiva ai soggetti interessati;
- che la stipula del presente contratto, è/non è soggetta al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., in base dall'articolo 32, comma 10. Lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
- la Ditta Affidataria ha costituito la cauzione definitiva a mezzo garanzia fidejussoria assicurativa, polizza fidejussoria n. xxxxxxxx (Originale in Allegato), rilasciata in data XX xxxxxxxxxxxx 2020 dalla ..... Agenzia di #####, prestata nella misura del 50%, per un importo di euro XXXXXXXX,XX in virtù del possesso del certificato UNI EN ISO 9001:2008, n. XXXXXXXXXXXXXXXX;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, FORMANTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 – Disposizioni Regolatrici del Contratto**

L'appalto viene concesso dall'Amministrazione Committente ed accettato dalla Ditta Affidataria sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- ❖ Capitolato Tecnico ed i suoi allegati;
- ❖ il Disciplinare di Gara;
- ❖ Offerta Tecnica ed Offerta Economica presentata dalla Ditta Affidataria;
- ❖ Patto d'Integrità.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

#### **ART. 2 – Oggetto del Contratto**

L'Amministrazione Committente concede alla Ditta Affidataria che accetta, senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura con trasporto a piè d'opera, dei pannelli riflettenti per lo specchio primario, della antenna parabolica diametro 32 metri di Medicina (BO), da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico secondo prescrizioni e termini previsti nel presente contratto. La Ditta Affidataria dovrà eseguire la realizzazione ed il trasporto, incluso dello scarico, a piè d'opera della fornitura, fornendo mezzi, materiali, mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre per consegnare, perfettamente corrispondenti alle specifiche tecniche concordate i pannelli costituenti lo specchio primario, il tutto mirato ad una loro completa efficienza nell'ambito dell'uso cui sono destinati e che la Ditta dichiara di conoscere perfettamente.

#### **ART. 3 Proprietà della Fornitura**

Poiché il presente contratto è stipulato dall'Amministrazione Committente INAF-IRA, quest'ultima acquisisce direttamente la proprietà di quanto fornito a partire

dalla Data di emissione del verbale di "Verifica di Conformità" della Fornitura (cfr. Art. 15).

#### **ART. 4 - Rappresentante della Ditta Affidataria e Referenti dell'Amministrazione Committente**

La Ditta Affidataria sarà rappresentata, ad ogni effetto, nei suoi rapporti con l'Amministrazione Committente dal Legale Rappresentante, ovvero da un proprio Rappresentante, responsabile dell'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto. Il Rappresentante dovrà essere investito di ogni potere per impegnare la Ditta Affidataria stessa.

L'Amministrazione Committente oltre al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nomina anche un proprio Referente Tecnico con l'incarico di coadiuvare la funzione del DEC e sovrintendere, per suo conto, alla regolare esecuzione tecnica della fornitura. L'Amministrazione Committente ha inoltre nominato l'incaricato che provvederà ad effettuare la Verifica di Conformità (cfr. Art. 15). La verifica di Conformità deve essere effettuata in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con accertamenti progressivi di cadenza adeguata. I suddetti Referenti dell'Amministrazione Committente potranno effettuare visite presso gli stabilimenti di lavorazione, interagendo con il personale della Ditta Affidataria. Il DEC ed il Referente Tecnico possono interagire con il personale tecnico della Ditta Affidataria per la definizione di quelle migliorie che siano ritenute opportune.

L'Amministrazione Committente ha già provveduto a nominare l'Ing. XXXXXXXXXX nel ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Sig. XXXX XXXX nel ruolo di Referente Tecnico. Al Sig. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX è stato affidato l'incarico di provvedere alla esecuzione della Verifica di Conformità.

I nominativi del Rappresentante della Ditta Affidataria dovranno essere comunicati a mezzo PEC, entro giorni 10 (dieci) dalla data di stipula del presente contratto.

#### **ART. 5 Adempimenti della Ditta Affidataria nell'Ambito del Contratto**

Sono a carico della Ditta Affidataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ed in particolare, oltre alla realizzazione dei pannelli riflettenti dello specchio primario:

1. la consegna al Referente, prima dell'acquisto, della documentazione comprovante le caratteristiche ritenute importanti dei materiali da utilizzare nella fornitura;
2. la correzione di difetti di fabbricazione e lavorazione che a giudizio del Referente risultino presenti;
3. la realizzazione di tutte le migliorie alla fornitura che l'Amministrazione Committente riterrà opportuno apportare, quale risultato dello studio condotto nella collaborazione tra l'Amministrazione Committente e la Ditta Affidataria;
4. la custodia di tutti i componenti oggetto della fornitura fino alla loro consegna a piè d'opera;
5. la consegna al Referente, assieme alla richiesta dell'accettazione in fabbrica, dei risultati delle misure eseguite dalla Ditta Affidataria su ciascuno dei pannelli dello specchio primario secondo le modalità e specifiche riportate nella documentazione tecnica di cui al precedente Art. 1. (Factory Acceptance Test) Il trasporto della fornitura a piè d'opera, non può iniziare prima che tali

risultati siano stati consegnati e che sia avvenuta l'accettazione in fabbrica della fornitura, fermo restando che l'eventuale ritardo nell'ultimazione della fornitura ad esso dovuto è a totale ed unica responsabilità della Ditta Affidataria;

6. il trasporto a piè d'opera e lo scarico all'arrivo (stazione INAF-IRA nel COMUNE DI MEDICINA – BOLOGNA - ITALIA) di tutto ciò che costituisce l'oggetto della fornitura secondo le modalità e le specifiche concordate;
7. la stipula di una assicurazione inerente al trasporto a piè d'opera e lo scarico all'arrivo dell'intero oggetto della fornitura, che copra tutti i rischi dal momento dell'imballaggio presso la Ditta Affidataria alla Data di emissione del verbale di "accettazione finale della Fornitura";
8. le eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e suo trasporto a piè d'opera, nonché i connessi oneri assicurativi;
9. La custodia presso la Ditta Affidataria, per un periodo analogo a quello offerto di "manutenzione in garanzia" riportato all'ART. 17, delle maschere di ogni tipologia di pannello realizzate per la presente fornitura.

#### **ART. 6 - Esecuzione della Prestazione - Rispetto delle Vigenti Normative**

La Ditta Affidataria si obbliga, inoltre, ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore. Resta espressamente convenuto, che gli eventuali oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. La Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione Committente. La Ditta Affidataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione vigente in tema di forniture ad Enti Pubblici, certificazioni, garanzia ed assistenza, la Ditta Affidataria è tenuta alla esatta osservanza della vigente normativa concernente i processi produttivi oggetto dell'appalto.

#### **ART. 7 - Osservanza Norme a Tutela del Lavoro - Assicurazioni Sociali**

Per le prestazioni contrattuali dovute, la Ditta affidataria si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di personale specializzato proprio dipendente, ovvero legato da contratto di collaborazione esclusiva. Inoltre è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, impiegati nello svolgimento del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione.

La Ditta Affidataria si obbliga ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali relative al trattamento economico per ferie, gratifiche e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme dagli stessi contratti previsti.

La Ditta Affidataria è tenuta al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi.

Le suddette prescrizioni vincolano la Ditta Affidataria fino alla data di emissione da parte dell'Amministrazione Committente del verbale di "Verifica di Conformità" della Fornitura.

Qualora se ne presentassero le condizioni, l'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di applicare quanto previsto all'art 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. A garanzia dell'osservanza di tali obblighi, ai sensi dell'art 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto di ciascuno degli Stati di Avanzamento Lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento), salvo le maggiori responsabilità della Ditta Affidataria. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del Saldo Finale, dopo l'emissione da parte dell'Amministrazione Committente del verbale di "Verifica di Conformità" della Fornitura.

Della osservanza di quanto sopra la Ditta affidataria sarà tenuta a fornire le prove che gli venissero richieste.

#### **ART. 8 - Oneri ed Obblighi Inerenti la Fornitura.**

Sono a totale carico della Ditta Affidataria i seguenti oneri ed obblighi:

1. tutte le spese sostenute per la presentazione dell'offerta e per tutte le rielaborazioni ed i calcoli occorrenti prima e durante l'esecuzione della fornitura;
2. tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura, dal giorno della notifica della aggiudicazione fino alla emissione del verbale di "Verifica di Conformità" della Fornitura;
3. le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara.
4. l'onere delle prestazioni e delle spese per le operazioni di verifica in fabbrica della fornitura; è escluso il solo compenso al personale dell'Amministrazione Committente presente alla verifica che farà carico all'Amministrazione stessa;
5. tutte le spese relative, al pagamento di brevetti, sollevando l'Amministrazione Committente da qualunque rivendicazione anche futura sorta dall'osservanza di tali procedure;
6. la rimozione immediata di ogni ipoteca o sequestro che, a causa di atti od omissioni da parte della Ditta Appaltatrice o dei suoi dipendenti, possa essere chiesta da chiunque sulla parte di fornitura presso la Ditta Appaltatrice o in deposito presso il sito della posa in opera. L'Appaltatore accetterà la sospensione totale dei crediti derivanti dall'appalto sino a che tali rivendicazioni non siano state acquisite.

#### **ART. 9 - Obblighi di Riservatezza**

La Ditta Affidataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nel corso della collaborazione tra l'Amministrazione Committente e la Ditta Affidataria, tesa a definire miglitorie alla fornitura. Si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Ciò vale anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Ditta Affidataria già possiede in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La Ditta Affidataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori

e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta Affidataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

La Ditta Affidataria potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della Ditta Affidataria stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione Committente.

#### **ART. 10 - Brevetti Industriali e Diritti d'Autore**

La Ditta Affidataria assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino, diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, la Ditta Affidataria manleverà e terrà indenne l'Amministrazione Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, nonché le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione Committente.

L'Amministrazione Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto la Ditta affidataria delle iniziative giudiziarie cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Ditta riconosce all'Amministrazione Committente la facoltà di nominare, a carico della Ditta Affidataria, un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Ditta affidataria.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, l'Amministrazione Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Ditta Affidataria ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dell'apparecchiatura il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **ART. 11 - Responsabilità**

La Ditta Affidataria è responsabile, dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. È, altresì, responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, all'Amministrazione Committente, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, nel corso della collaborazione tra la Ditta Affidataria e l'Amministrazione Committente e nel corso delle operazioni di accettazione in fabbrica, di consegna a piè d'opera e scarico all'arrivo e di accettazione finale della fornitura (cfr. Art. 15).

#### **ART. 12 - Subappalto**

L'Amministrazione Committente dichiara che il subappalto potrà essere autorizzato, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., solo sussistendone le condizioni ed a seguito della verifica, in capo al Subappaltatore dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. lgs. 50/2016 s.m.i.. Il Subappaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività ad esso affidate.

L'autorizzazione è rilasciata, dalla Amministrazione Committente a seguito del ricevimento della richiesta scritta della Ditta Affidataria, corredata dalla esaustiva e completa documentazione prevista dalla normativa vigente all'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e nei termini previsti allo stesso articolo 105, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

L'Amministrazione Committente provvederà, ai sensi e nei casi previsti dall'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., a corrispondere direttamente al Subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto la Ditta Appaltatrice dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore.

La Ditta Affidat

aria resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione Committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'Amministrazione Committente è sollevata da ogni pretesa del Subappaltatore o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

### **ART. 13 - Ultimazione della Fornitura, Consegna - Penalità**

Il tempo massimo utile per l'ultimazione della fornitura è di **giorni XXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)** naturali, successivi e continui dalla stipula del contratto.

La dizione "ultimazione della fornitura" si deve intendere nel senso che tutti i pannelli dovranno risultare controllati ed accettati in fabbrica dall'Amministrazione Committente, consegnati a piè d'opera ed avvenuta loro accettazione finale. Così come il "conteggio del tempo di ultimazione della fornitura" inizia dalla "data di stipula del contratto", lo stesso tempo termina con la emissione del verbale di "accettazione finale della fornitura" (cfr. Art. 15).

La Ditta Affidataria dovrà dare comunicazione scritta all'Amministrazione Committente della conclusione delle lavorazioni e del collaudo in fabbrica (Factory Acceptance Test), con la richiesta di avvio della procedura di accettazione in fabbrica, consegnando contestualmente i risultati delle misurazioni, eseguite dalla Ditta Affidataria stessa (cfr. Art. 5, co 5). Il trasporto a piè d'opera è automaticamente autorizzato con la stesura del verbale di "accettazione in fabbrica" a firma dell'Amministrazione Committente e della Ditta Affidataria (cfr. Art. 15).

La consegna e lo scarico all'arrivo, dovrà avvenire presso la stazione INAF-IRA via Fiorentina 3513, Comune di Medicina (Bologna) Italia, con modalità INCOTERMS® 2020 DDP Medicina (Bologna, Italy). La Ditta Affidataria dovrà dare comunicazione scritta all'Amministrazione Committente della data prevista per la conclusione del trasporto a piè d'opera della fornitura.

L'Amministrazione Committente, effettuati gli opportuni accertamenti, provvederà alla redazione del documento di "accettazione finale della fornitura" cui farà seguito l'emissione del verbale di "Verifica di Conformità" della Fornitura (cfr. Art. 15). Per ogni settimana di ritardo sulla data di "ultimazione della fornitura" la penale sarà del 0,2% (duepermille) dell'ammontare dell'appalto. Nel caso il ritardo rispetto ai termini per l'ultimazione della fornitura sia superiore ai 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi, l'Amministrazione Committente, se lo riterrà opportuno e conveniente potrà procedere alla risoluzione del contratto (cfr. Art. 22). Resta convenuto che la Ditta Affidataria si intenderà in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche previste per la presente fornitura.

Inoltre in caso di difformità d'esecuzione rispetto a quanto proposto nella documentazione tecnica, la Ditta Aggiudicataria è soggetta ad una penale dello



0,2% (duepermille) dell'ammontare dell'appalto. All'applicazione della penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata.

Le penali si cumulano fino al tetto massimo del 10% (dieci per cento) previsto dalla legislazione vigente, ritenendo l'Amministrazione Committente il contratto risolto dopo tale termine (cfr. Art. 22) se lo riterrà opportuno e conveniente, e ciò fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti ed indiretti derivanti all'Amministrazione Committente.

#### **ART. 14 - Cronoprogramma**

La realizzazione in fabbrica dei pannelli dello specchio primario, nonché la loro consegna a piè d'opera, dovrà avvenire secondo il cronoprogramma che verrà redatto ed inviato dalla Ditta affidataria entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto. Il cronoprogramma verrà sottoscritto da ambedue le parti.

#### **ART. 15 - Accettazione della Fornitura – Verifica di Conformità**

Come riportato nell'Art.13, i pannelli, al termine delle lavorazioni, saranno sottoposti ad "accettazione in fabbrica" da parte dell'Amministrazione Committente, con il rilascio di apposita certificazione, sulla base di protocolli definiti all'interno del progetto, con modalità procedurali da concordarsi. Le operazioni di "accettazione in fabbrica" verranno eseguite in contraddittorio, dal gruppo tecnico del Referente contrattuale nominato dall'Amministrazione Committente ed alla presenza del Rappresentante della Ditta Affidataria (cfr. Art. 4). Delle operazioni di "accettazione in fabbrica" verrà redatto apposito verbale. Nell'ipotesi in cui durante le verifiche effettuate si constatassero vizi di qualsiasi genere, la Ditta affidataria sarà tenuta a porvi rimedio a propria cura e spese, e la procedura di "accettazione in fabbrica" dovrà essere ripetuta.

Tale verbale di certificazione non elimina la responsabilità della Ditta affidataria nei confronti della "accettazione finale della fornitura" da effettuarsi sull'intera fornitura ad ultimazione del trasporto e scarico a piè d'opera.

Tutte le operazioni di "accettazione finale della Fornitura" verranno eseguite a piè d'opera in contraddittorio, dal gruppo tecnico del Referente contrattuale nominato dall'Amministrazione Committente ed alla presenza di un Rappresentante della Ditta Affidataria (cfr. Art. 4). Delle operazioni di "accettazione finale della fornitura" verrà redatto apposito verbale. Nell'ipotesi in cui, durante le verifiche effettuate si constatassero vizi di qualsiasi genere, la Ditta affidataria sarà tenuta a porvi rimedio a propria cura e spese, e la procedura di "accettazione finale della fornitura" verrà ripetuta.

Ogni onere e spesa per l'esecuzione della "accettazione in fabbrica" nonché per "accettazione finale della fornitura", è a carico della Ditta affidataria ad esclusione di quanto previsto all'ART. 8 comma 3.

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 102 comma 2 e comma 6 e 216 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al termine della esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, verificato che queste siano state eseguite a regola d'arte ed eseguite con esito positivo le fasi di "accettazione finale della fornitura", si darà luogo alla emissione del verbale di "Verifica di Conformità" della Fornitura rilasciato dal verificatore di conformità opportunamente nominato da parte dell'Amministrazione Committente.

A seguito dell'emissione del verbale di "Verifica di Conformità" della Fornitura rilasciato dal verificatore, si provvederà, ogni altro impedimento rimosso, al pagamento del saldo della fornitura.



#### **ART. 16 - Garanzie**

La Ditta Affidataria garantisce la piena proprietà di componenti e materiali utilizzati nella fornitura e dichiara che tali componenti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

La Ditta Affidataria garantisce espressamente che i manufatti realizzati sono esenti da vizi dovuti ad errata esecuzione, deficienze dei materiali impiegati o quanto altro, che ne, diminuiscano il valore e/o che li rendano non idonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

La Ditta Affidataria garantisce inoltre che la fornitura è esente da vizi o difetti da essa conosciuti e che la stessa è conforme, sia come caratteristiche dei materiali che come esecuzione, alle specifiche definite nei documenti tecnici e nella offerta prodotta dalla Ditta Affidataria stessa.

Dai momento di stipula del contratto, la Ditta Affidataria diviene unico e diretto responsabile nei confronti dell'Amministrazione Committente, della realizzazione e spedizione a piè d'opera della fornitura. In particolare non potrà richiedere all'Amministrazione Committente di rivalersi sui terzi fornitori in caso di cattiva o non appropriata realizzazione di terze parti, di servizi e/o di danni da ciò causati.

Le Parti convengono che i termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 CC decorreranno dalla "Data di Accettazione Finale della Fornitura". Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 3 (tre) mesi dalla scoperta.

Si dà atto che la cauzione definitiva, di cui al Disciplinare di Gara Art. 18.2 e richiamata in premessa, è stata esibita dalla Ditta Affidataria in fase di stipula del contratto. La stessa viene allegata al presente contratto.

#### **ART. 17 - Servizio di Manutenzione in Garanzia**

La Ditta Affidataria è la sola ed unica responsabile della buona esecuzione della fornitura della quale si rende garante. Tale garanzia è estesa a X (xxxxx) anni dalla data di emissione del verbale di "Verifica di Conformità" della Fornitura, intendendosi a completo carico della Ditta Affidataria la immediata riparazione, od anche la parziale o intera sostituzione, dei pannelli difettosi, nonché la riparazione degli eventuali danni, da questo prodotti nell'intera struttura od in parte di essa.

#### **ART. 18 - Corrispettivo**

Il corrispettivo onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro XXXXXX,XX (Euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx) al netto dell'IVA.

Esso si riferisce all'esecuzione, a perfetta regola d'arte e nei pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, della fornitura, al suo trasporto ed allo scarico a piè d'opera ed alla esecuzione dei servizi connessi.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta Affidataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compreso l'INAF, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla Ditta Affidataria in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. La Ditta affidataria non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

#### **ART. 19 - Fatturazione e pagamento**

L'importo contrattuale dovuto alla Ditta Affidataria dall'Amministrazione Committente sarà corrisposto secondo i seguenti stati di avanzamento lavori:

- 25% al completamento delle maschere e delle attrezzature realizzate per ogni tipologia di pannello;
- 25%; al completamento della fase prototipale di costruzione dei pannelli ed al completo approvvigionamento dei materiali per la realizzazione dei pannelli di produzione seriale;
- 40% alla conclusione della fase denominata "Factory Acceptance Test" con esito positivo;

(dai precedenti punti è da detrarre lo 0.50% di cui all'Art. 7 del presente contratto)

- Saldo Finale; alla emissione del verbale di "Verifica di Conformità" della Fornitura, (10% + le trattenute dello 0.50% di cui sopra, se non utilizzate).

L'Amministrazione Committente provvederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali a seguito della presentazione di regolare fattura. Visti gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002, si esplicita che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura riscontrata la regolarità contributiva della Ditta Affidataria. Fino a tale termine di 30 giorni non decorreranno gli interessi moratori a carico dell'Amministrazione Committente di cui al D.Lgs. 231/2002.

La Ditta affidataria deve comunicare all'Amministrazione Committente gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (L.136/2010 e s.m.i.) su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.

La cessazione, decadenza o impedimento dall'incarico dell'Istituto Bancario designato dalla Ditta Affidataria, per qualsiasi causa avvenga ed anche se sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Committente, la quale non si assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti ad Istituto Bancario non più autorizzato a riscuotere.

L'Amministrazione Committente (**INAF-Istituto di Radioastronomia – P.I. 06895721006 C.F. 97220210583**), è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (split-payment) con Codice Univoco Ufficio AVCCCM. Pertanto le fatture emesse, esclusivamente in formato elettronico, dovranno esporre gli importi dell'imponibile e dell'IVA con la dicitura "scissione dei pagamenti art.17 ter del DPR 633/72" e dovrà essere contrassegnato, con la lettera "S", lo specifico campo.

Il pagamento delle fatture emesse dalla Ditta Affidataria, saranno effettuati da parte di questa Amministrazione Committente al netto dell'IVA; il versamento dell'imposta sarà eseguito, così come previsto dalla normativa di riferimento, direttamente a favore dell'Erario.

Le fatture emesse dalla Ditta Affidataria in maniera non conforme a quanto sopra riportato, saranno rifiutate dall'Amministrazione Committente per il tramite del sistema di interscambio (SDI) che gestisce la trasmissione delle fatture elettroniche.

## **ART. 20 - Trasparenza dei Prezzi**

La Ditta Affidataria espressamente ed irrevocabilmente dichiara che:

- a) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) non ha corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Ditte collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Ditta Affidataria non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti, così come se non ottempera a quanto previsto nel Patto di Integrità sottoscritto dalle parti (cfr. Art. 1), per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa della Ditta Affidataria, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **ART. 21 - Cauzione Definitiva**

La cauzione definitiva richiamata in premessa, è prestata dalla Ditta Affidataria a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto. Essa sarà svincolata, previa deduzione di crediti dell'Amministrazione Committente verso la Ditta Affidataria, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto, attestata dalla emissione del verbale di "Verifica di Conformità" della Fornitura. L'Amministrazione Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte per i danni che affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Ditta Affidataria per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. L'Amministrazione Affidataria ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, la Ditta Affidataria è tenuta a reintegrare la cauzione, di cui, l'Amministrazione Committente si sia avvalso, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Committente. In caso di inadempimento di tale obbligo l'Amministrazione Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ART. 22 - Risoluzione di Diritto del Contratto**

In caso di inadempimento della Ditta Affidataria anche con riguardo a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto e che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che, verrà assegnato dall'Amministrazione Committente per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Ditta Affidataria come riportato all'ART. 25 del Disciplinare di Gara (cfr. Art. 1); resta salvo il diritto dell'Amministrazione Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione Committente, da comunicarsi alla Ditta Affidataria mediante lettera inviata a mezzo PEC, in tutti i casi previsti negli ARTT. 24 e 26 del Disciplinare di Gara (cfr. Art. 1) e nel presente contratto ed in particolare nei seguenti articoli: Art. 9 (Obblighi di Riservatezza), Art.10 (Brevetti Industriali e Diritti d'Autore), Art. 13 (Ultimazione della Fornitura, Consegna – Penalità), Art. 20 (Trasparenza dei Prezzi), Art. 21 (Cauzione Definitiva), Art. 24 (Divieto di Cessione del Contratto e del Credito), Art. 27 (Condizione Particolare di Risoluzione).

#### **ART. 23 - Recesso**

Come riportato all'ART. 22 del Disciplinare di Gara (cfr. Art. 1), L'Amministrazione Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta Affidataria con lettera inviata a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta Affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione Committente, la Ditta Affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto: la Ditta affidataria rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta affidataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione Committente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ipotesi, la Ditta Affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **ART. 24 - Divieto di Cessione del Contratto o del Credito**

È fatto divieto alla Ditta Affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

È fatto, altresì, divieto alla Ditta Affidataria di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla Ditta Affidataria stessa dal presente contratto e di conferire procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Ditta Affidataria degli obblighi di cui ai punti precedenti, l'Amministrazione Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ART. 25 - Controversie - Foro Competente**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 206 e 208 del D.lgs. n. 50/2016s.m.i., tutte le controversie tra l'Amministrazione Committente e la Ditta Affidataria derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Bologna.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 26 - Consenso al Trattamento dei Dati**

La Ditta Affidataria dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione Committente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto così come dettagliato all'ART. 29 del Disciplinare di Gara (cfr. Art. 1).

#### **ART. 27 - Condizione Particolare di Risoluzione**

I corrispettivi di cui al presente contratto sono corrisposti sotto condizione risolutiva dell'esito degli accertamenti antimafia. In caso contrario,

l'Amministrazione Committente potrà recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento delle forniture già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.

La disposizione di cui al precedente punto prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

#### **ART. 28 - Regime fiscale**

Tutte le spese relative alla stipulazione contrattuale di bollo, registrazione fiscale ove dovute, nessuna esclusa sono a carico della Ditta Affidataria, incluse le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara.

Essendo la prestazione oggetto del presente contratto soggetta a I.V.A. pari al 22%, la registrazione, ove dovuta è a taxa fissa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Bologna lì;

Ditta Affidataria

Amministrazione Committente

Il sottoscritto sig. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Ditta Affidataria dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il sottoscritto, nella qualità di Legale Rappresentante, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 3 – Proprietà della Fornitura; Art. 5 - Adempimenti a Carico della Ditta Affidataria nell'Ambito del Contratto; Art. 6 - Esecuzione della Prestazione e Rispetto delle Vigenti Normative; Art. 9 - Obblighi di Riservatezza; Art. 10- Brevetti Industriali e Diritti d'Autore; Art. 11 - Responsabilità; Art. 12 - Subappalto; Art. 13 - Ultimazione della Fornitura, Consegna – Penalità; Art. 16 - Garanzie; Art. 17 - Servizio di Manutenzione in Garanzia; Art. 20 - Trasparenza dei Prezzi; Art. 21 - Cauzione Definitiva; Art. 22 - Risoluzione di Diritto del Contratto; Art. 23 - Recesso; Art. 24 - Divieto di Cessione del Contratto o del Credito; Art. 25 - Clausola Compromissoria; Art. 26 - Foro Competente; Art. 27 - Consenso al Trattamento dei Dati; Art. 28 - Condizione Particolare di Risoluzione.

Ditta Affidataria